

## Cinture di sicurezza: le novità del Codice della Strada

Notevoli, ed in un certo senso rivoluzionarie, le novità apportate in materia di cinture di sicurezza dal D.Lgs. n. 150/2006.

Le principali, quelle che interessano la maggioranza degli utenti, in particolare chi ha figli minori, sono le seguenti:

- l'obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a m. 1,50, facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti; l'obbligo prescinde ora dall'età (scompare dalla nuova stesura dell'art. 172 il riferimento all'età dei bambini col limite ai 12 anni);
- i bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore;
- il decreto proibisce l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserirlo;
- tutti gli occupanti di età superiore a tre anni (con l'eccezione di coloro che viaggiano su mezzi destinati al trasporto locale e che circolano in area urbana) dei veicoli in circolazione adibiti al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente, (autobus, pulmini,...) devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini;
- i passeggeri dei veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere, oltre il conducente, devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di

sicurezza, mediante cartelli o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile. La suddetta informazione può essere fornita dal conducente o dal bigliettaio.

Dagli obblighi suddetti sono esentate:

- le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia;
- le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.

Scompare l'esenzione per i taxisti.

Si rammentano, infine, le sanzioni:

- a norma del comma 10 dell'art. 172, "chiunque non fa uso dei



dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro”.

Quando il mancato uso riguarda un minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è responsabile della sorveglianza del minore stesso.

- Quando il conducente sia incorso per almeno due volte durante il periodo di due anni in una delle violazioni previste dal predetto comma, incorre nella sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

